

[REDACTED], per ogni rapporto con la clientela che (alla data delle rispettive dimissioni) fosse dai medesimi assistita presso la [REDACTED];

c) in ogni caso, condannare la convenuta al risarcimento del danno per i titoli elencati nel presente atto per l'importo complessivo di € 16.388.003,00, oltre al danno emergente consistente nei costi e investimenti sostenuti dalla attrice per l'ingaggio e la formazione del personale stornato che la Banca ha sostenuto in favore degli ex dipendenti, pari a € 305.970,00 (come dettagliato al doc. 4 e al capo 77 della narrativa in fatto dell'atto di citazione) ovvero alla diversa, ed anche maggiore, somma che sarà ritenuta di giustizia e liquidata anche in via equitativa. con interessi e maggior danno da svalutazione monetaria;

d) condannare la convenuta al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, da lesione dell'immagine sul mercato della Banca attrice, da liquidarsi in via equitativa in misura pari al 10% del danno da lucro cessante quantificato al § 5.2.2. dell'atto di citazione ovvero da commisurarsi alla diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia dal Tribunale adito;

e) condannare la convenuta a pagare € 50.000,00 per ogni atto di concorrenza sleale posto in essere successivamente alla pronuncia;

f) disporre la pubblicazione della emananda sentenza, su "La Repubblica", "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", a spese della convenuta, con le modalità grafiche ritenute di giustizia;

g) con vittoria di spese.

In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per interpello e per testi sui capitoli di prova dalla lettera a) alla lettera iii) della memoria ex art. 183, 6° co., n. 2, c.p.c., con i testi ivi indicati ed altresì l'ammissione, ove occorra, della consulenza tecnica d'ufficio del pari richiesta nella predetta memoria.

Si chiede, in caso di contestazione sul punto, emettersi ordine di esibizione dei contratti di lavoro tra la

[REDACTED] e i sigg.ri [REDACTED]

[REDACTED], nonché di ulteriori accordi individuali regolanti le condizioni normative ed economiche dei suddetti rapporti di lavoro.

Si chiede, in caso di contestazione, emettersi ordine di esibizione dei contratti di lavoro tra la S.p.A.

[REDACTED] e i sigg.ri ([REDACTED])

[REDACTED], nonché di ulteriori accordi individuali regolanti le condizioni normative ed economiche dei suddetti rapporti di lavoro.

Si chiede che siano dichiarati inammissibili le istanze istruttorie articolate dalla convenuta ed i documenti da essa tardivamente – per le ragioni esposte - prodotti e, in caso di ammissione della prova avversaria, si chiede essere ammessa alla prova contraria con i testi indicati in prova diretta".



Per parte convenuta:

“In via principale, nel merito

rigettare integralmente le domande formulate da E [REDACTED], con vittoria di compensi professionali e spese di giudizio.

In via subordinata, in via istruttoria

A. ordinare a [REDACTED] l'esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione:

1. degli organigrammi interni di [REDACTED] del 2015, 2016, 2017 e 2018 e delle lettere di dimissioni ricevute dai private banker dell'area Lombardia Sud – Emilia Romagna negli anni dal 2015 al 2018;
2. dei riepiloghi delle masse gestite inviate a, e delle richieste di disinvestimento ricevute dai clienti di [REDACTED] gestiti da private banker nell'area Lombardia Sud-Emilia Romagna nel 2015, 2016, 2017, e 2018.
3. degli estratti ufficiali delle comunicazioni di [REDACTED] a [REDACTED] delle filiali presenti sul territorio di Mantova nonché degli estratti del libro unico del lavoro di [REDACTED] da cui si evince il numero di dipendenti nella provincia di Mantova e dei contratti di agenzia/collaborazione stipulati da [REDACTED] con i consulenti finanziari nella provincia di Mantova.

B. ammettere, occorrendo, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

1. vero che nel 2017 [REDACTED] ha svolto una campagna di comunicazione rivolta alla generalità dei private banker e ai consulenti finanziari per promuovere la creazione della propria rete di Wealth Management?
2. vero che solo per la campagna di comunicazione rivolta ai private banker e ai consulenti finanziari di cui al capitolo che precede sono stati spesi circa 2 milioni di Euro?

Si indica quale testimone sui predetti capitoli il Sig. A [REDACTED], c/o C [REDACTED]

C. ammettere, occorrendo, prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova contraria:

a prova contraria rispetto a quanto controparte intende provare attraverso i capitoli di prova nn. ii) e jj):

3. vero che nel 2017, prima dell'ingresso in [REDACTED] degli 8 private bankers provenienti da [REDACTED], [REDACTED] aveva clienti risiedenti, domiciliati o aventi sede nella provincia di Mantova;
4. vero che i clienti di cui al capitolo di prova che precede costituivano masse per almeno 50 milioni di Euro;
5. vero che i clienti di cui al capitolo di prova n. 3 erano seguiti da personale di C [REDACTED] prima dell'ingresso dei private banker ex-[REDACTED];
a prova contraria rispetto a quanto controparte intende provare attraverso i capitoli di prova nn. i); gg); hh)
6. vero che questa è la prima volta che lei vede il doc. 72 che le si rammostra;



7. vero che il doc. 72 contiene un elenco di clienti di [REDACTED] che avevano investito nel fondo “Anima Traguardo”;

8. vero che il doc. 72 contiene l’indicazione di vendere “BEI step up in \$”;

9. vero che il prodotto “BEI step up in \$” è stato in emissione unicamente nel 2016.

a prova contraria rispetto a quanto controparte intende provare attraverso i capitoli di prova nn. rr); ss)):

10. vero che lei è dipendente di [REDACTED];

11. vero che tra la fine del 2016 e l’inizio di del 2017 lei aveva avuto contatti con altre banche/operatori finanziari?

12. vero che in particolare tra la fine del 2016 e l’inizio del 2017 lei ha effettuato alcuni colloqui con personale operante per conto di Deutsche Bank (Finanza e Futuro)?

13. vero che lei è dipendente di [REDACTED] con la funzione di “quadro direttivo”?

14. vero che tra il 2013 e il 2017 lei aveva avuto contatti con altre banche/operatori finanziari?

15. vero che lei tra il 2013 e il 2017 ha fatto alcuni colloqui di lavoro con soggetti operanti per conto di [REDACTED]?

16. vero che lei tra il 2013 e il 2017 ha fatto alcuni colloqui di lavoro con soggetti operanti per conto di [REDACTED]?

17. Vero che lei è dipendente di [REDACTED] e opera nel centro private di Castelgoffredo;

18. vero che tra il 2016 e il 2017 lei aveva avuto contatti con altre banche/operatori finanziari?

19. vero che, in particolare, tra il 2016 e il 2017 lei ha effettuato alcuno colloqui con personale operante per conto di [REDACTED]?

Si indicano quali testimoni:

[...]

D. disporre l’interrogatorio formale del legale rappresentante di [REDACTED] in relazione ai capitoli di prova nn. 6-9;

E. respingere in quanto inammissibili e irrilevanti tutti i capitoli di prova per testi e per interrogatorio dedotti da controparte, e in subordine, in caso di loro ammissione, ammettere i capitoli di prova sopra indicati e ammettere ([REDACTED]) a prova contraria diretta su tutti i capitoli di controparte ammessi con tutti i testimoni quivi indicati e già indicati nelle proprie memorie ex art. 183 co. VI nn. 2 e 3 c.p.c.”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Fatto e svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 3 agosto 2018, [REDACTED] (di seguito anche solo [REDACTED]) ha convenuto in giudizio [REDACTED] (di seguito anche solo [REDACTED]) onde ottenere l'accertamento del compimento ad opera della convenuta di atti di concorrenza sleale a proprio danno e conseguire l'inibitoria di [REDACTED] dalla prosecuzione dell'attività illecita e la condanna della stessa al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dall'attrice in conseguenza delle condotte lamentate, con fissazione di una penale per ogni successiva violazione e ordine di pubblicazione della emananda sentenza su "La Repubblica", "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 Ore", a spese della convenuta, con le modalità grafiche ritenute di giustizia.

A fondamento delle domande, l'attrice ha allegato di aver subito, nei giorni tra il 21 e il 28 aprile 2017, "un massiccio e intenso storno dei propri *private bankers*/consulenti finanziari, nella provincia di Mantova e zone limitrofe, ad opera della [REDACTED], essendosi, "nel giro del ristrettissimo periodo di una settimana ... con sospetta contestualità" dimessi da [REDACTED] otto "Gestori", addetti ai quattro centri *private banking* della provincia di Mantova, i quali, avviato un rapporto di lavoro con [REDACTED] avrebbero intrapreso una intensa attività di sollecitazione della clientela già seguita presso i centri *private* [REDACTED]; l'attività di sviamento della clientela non avrebbe tardato a produrre i primi effetti, essendo pervenuti ordini di disinvestimento da parte di numerosissimi importanti clienti assistiti dai dipendenti dimissionari, con liquidazione e trasferimento dei relativi investimenti presso [REDACTED], per un controvalore al momento della notifica dell'atto di citazione di € 92.981.168,12. Allo storno di consulenti finanziari si sarebbe accompagnata la sottrazione di informazioni riservate attinenti alla clientela, non reperibili *aliunde*, legittimamente detenute dalla [REDACTED] e divulgate dagli ex dipendenti in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 98 e 99 d.lgs. n. 30/2005.

Parte attrice ha, altresì, segnalato di aver adito il Tribunale di Siena (quale foro dell'azienda) con separati ricorsi *ex artt.* 414 e 700 c.p.c. depositati in data 27 aprile 2017 e 3 maggio 2017 nei confronti degli ex dipendenti, chiedendo l'accertamento della violazione dei patti di non concorrenza rispettivamente sottoscritti e la corresponsione della penale contrattuale; in detti giudizi, l'attrice ha, in via cautelare, chiesto e ottenuto l'inibitoria della prosecuzione dell'attività posta in essere dagli ex dipendenti in violazione dei rispettivi patti di non concorrenza sino alla loro naturale scadenza (un anno dalle dimissioni).



■ ha, infine, rappresentato la pendenza dinanzi al Tribunale di Mantova di giudizi *ex art. 414 c.p.c.* instaurati nei suoi confronti dagli ex dipendenti al fine di ottenere l'accertamento della giusta causa di recesso e la declaratoria di nullità dei patti di non concorrenza siglati.

Dedotta, pertanto, la riconducibilità dell'attività concorrenziale descritta ad una strategia imprenditoriale della banca convenuta e qualificata tale condotta ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., ■ ha individuato i pregiudizi economici patiti:

- nel lucro cessante, pari a "non meno di € 15.341.892,74", commisurato alle "mancate commissioni" che il settore *private banking* di ■ avrebbe maturato e percepito sul capitale complessivamente sottratto (di € 92.981.168,12); la perdita è stata calcolata considerando "l'anzianità media" della clientela "Private" e "Family Office", pari a 22 anni, e moltiplicando le somme sviate (circa 93 mln/€) per la redditività della raccolta aggiornata al 31.12.16 (0,75%) e per la suddetta anzianità media;
- nel danno emergente consistente nei costi sostenuti per l'ingaggio e la formazione del personale stornato, quantificati in € 305.970,00 in ragione della durata della prestazione del servizio presso la Banca e del costo medio annuale di formazione riferibile a ciascun *private banker*;
- nel danno non patrimoniale da lesione dell'immagine sul mercato, da liquidarsi in via equitativa in misura pari al 10% del danno da lucro cessante.

Contestualmente al giudizio di merito, ■ ha promosso azione cautelare in corso di causa nei confronti della convenuta volta a ottenere l'inibitoria in via d'urgenza dell'attività illecita lamentata, con fissazione di una penale per ogni ulteriore atto di concorrenza sleale.

In tale sub-procedimento, ritenuta da parte del g. des. l'insussistenza dei presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, si è costituita con memoria di resistenza ■ domandando il rigetto delle avversarie istanze cautelari per difetto di *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.

Il procedimento cautelare è stato abbandonato dalle parti, senza riconoscimento delle opposte pretese, a fronte dell'impegno assunto da ■ a non utilizzare la documentazione prodotta da ■ in particolare, il doc. 72 contenente, in tesi attorea, informazioni riservate.

■ si è poi costituita nel giudizio di merito, contestando integralmente le avversarie allegazioni e deduzioni e concludendo per il rigetto di tutte le domande proposte nei propri confronti in quanto infondate.

Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., all'esito dello scambio delle relative memorie sono state rigettate le istanze istruttorie formulate dalle parti e la causa è stata ritenuta matura per la decisione, senza necessità di svolgimento di ulteriore attività istruttoria; fatte pertanto precisare le conclusioni, il g.i. ha rimesso la causa al collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini *ex art. 190 c.p.c.* per il deposito degli scritti difensivi finali.



2.- È principio consolidato in dottrina e giurisprudenza che per la configurabilità di atti di concorrenza contrari ai principi della correttezza professionale, commessi per mezzo dello storno di dipendenti e/o collaboratori, non è sufficiente che l'imprenditore ponga in essere un'attività idonea a crearsi un vantaggio competitivo a danno di un concorrente, essendo altresì indispensabile che tale vantaggio sia perseguito mediante una strategia sorretta da un vero e proprio "animus nocendi", ossia diretta a svuotare l'organizzazione concorrente delle sue specifiche possibilità operative mediante sottrazione del "modus operandi" dei dipendenti, nonché delle conoscenze burocratiche e di mercato da essi acquisite. L'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore deve, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., essere posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito; a tal fine assumono rilievo, quali indici sintomatici, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti e/o collaboratori a passare all'impresa concorrente (in tal senso, Cass. n. 3865/2020¹).

La concorrenza illecita non può, per contro, mai derivare dalla mera constatazione di un passaggio di collaboratori da un'impresa ad un'altra concorrente, né dalla contrattazione che un imprenditore intrattenga con il collaboratore del concorrente per assicurarsi le relative prestazioni², attività in quanto tali legittime poiché espressione dei principi della libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica; essa deve, piuttosto, ricavarsi dall'obiettivo che l'imprenditore concorrente si proponga attraverso il menzionato passaggio, che deve consistere nella volontà di danneggiare l'altra azienda in misura che ecceda il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita di dipendenti in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa, essendo diretto a privare intenzionalmente il concorrente di elementi indispensabili al buon andamento dell'azienda.

¹ Nello stesso senso, si veda anche Cass. n. 9386/2012, secondo cui "costituisce concorrenza sleale a norma dell'art. 2598, n. 3, c.c. l'assunzione di dipendenti altrui o la ricerca della loro collaborazione non tanto per la capacità dei medesimi, ma per la utilizzazione, altrimenti impossibile o vietata, delle conoscenze tecniche usate presso altra impresa, compiuta con modalità direttamente e immediatamente rivolte ad impedire al concorrente di continuare a competere, attesa l'esclusività di quelle nozioni tecniche e delle relative professionalità che le rendono praticabili, così da saltare il costo dell'investimento in ricerca ed esperienza, da privare il concorrente della sua ricerca e della sua esperienza e da alterare significativamente la correttezza della competizione"; nella fattispecie la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha rilevato che le conoscenze acquisite dai lavoratori trasmigrati, pur se di pregio, non avevano carattere di esclusività, né rendevano detti dipendenti assolutamente essenziali e che questi risultavano avere avuto convenienza a mutare la propria sede di lavoro.

² Sicché non costituisce indice di concorrenza sleale la previsione di un "sistema incentivante particolarmente remunerativo" al fine di reclutare lavoratori già impiegati presso una impresa concorrente.



3.- Nel caso in esame, pacifico il passaggio da [REDACTED] a [REDACTED] di otto *private bankers* addetti ai quattro centri *private* [REDACTED] situati in provincia di Mantova, l'attrice desume l'esistenza di uno storno illecito di dipendenti *ex art. 2598 n. 3 c.c.*, in sintesi:

- a) dal fatto che i gestori *private* si sono dimessi negli stessi giorni, mediante lettere identiche, deducendo ragioni asseritamente giustificanti il recesso per giusta causa ma all'evidenza pretestuose e hanno contemporaneamente adito il Tribunale di Mantova, con il patrocinio dello stesso difensore;
- b) dalla stipula, da parte dei lavoratori recedenti, di un contratto di lavoro con [REDACTED] nei giorni immediatamente successivi alle dimissioni, con adibizione dei medesimi alla stessa clientela e con la violazione del patto di non concorrenza sottoscritto con [REDACTED];
- c) dal ruolo che i lavoratori dimissionari rivestivano nell'ambito dell'organizzazione produttiva della attrice;
- d) dalla "disgregazione organizzativa" che sarebbe derivata dal passaggio alla concorrenza in una sola settimana di un numero "ingente (otto)" di consulenti addetti a quattro centri nella stessa zona;
- e) dall'esistenza di "flussi ingentissimi" di clientela che, anch'essa con concentrazione temporale "assolutamente anomala", ha accompagnato e seguito le dimissioni dei dipendenti dell'attrice;
- f) dall'assenza di qualsiasi diversa plausibile ragione delle dimissioni in blocco dei gestori *private* e degli imponenti flussi di disinvestimento;
- g) dal sistema incentivante offerto da [REDACTED] al fine di garantirsi le nuove assunzioni.

4.- Ritiene il collegio che i suddetti elementi non siano idonei a integrare l'illecito lamentato.

4.1.- Va, innanzitutto, escluso che l'attrice abbia addotto adeguati argomenti al fine di sostenere l'illecito utilizzo di informazioni riservate *ex artt. 98 e 99 c.p.i.* (prospettazione che ha comportato l'attribuzione della causa alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a) e b) c.p.i., attenendo, invece, al merito la valutazione circa l'esistenza o meno di tutti i presupposti necessari ad accedere alla specifica protezione accordata dal d. lgs. n. 30/2005).

Giova, peraltro, segnalarsi che, sebbene la doglianza in esame non abbia formato oggetto di sviluppo e approfondimento nel corso del giudizio, diversamente da quanto opinato dalla difesa convenuta, non vi sono ragioni per ritenerla abbandonata.

L'art. 98 del Codice della Proprietà Industriale³ tutela, come noto, le "informazioni aziendali" e le "esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore"⁴.

³ Come modificato dal D.Lgs. 11.05.2018 n. 63 di attuazione alla Direttiva UE 2016/943 disciplinante la protezione del Know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.



Secondo l'interpretazione accreditata presso la giurisprudenza di merito, vanno ricondotte nell'ambito delle informazioni aziendali riservate - oggi ridefinite dal legislatore "segreti commerciali" - suscettibili di tutela *i*) le informazioni tecniche relative a procedimenti e prodotti, brevettabili o meno (ad es. manuali d'uso, schemi, disegni tecnici, informazioni relative alle modalità di attuazione di un processo industriale, formule chimiche segrete, disegni esecutivi di impianti e procedimenti), *ii*) le informazioni relative a dati utili allo svolgimento delle funzioni commerciali (quali gli elenchi contenenti i nominativi di clienti e fornitori e le condizioni economiche praticate agli stessi in quanto non destinate a essere pubblicizzate all'esterno dell'azienda, *iii*) le informazioni amministrative (come ad esempio la documentazione relativa alla certificazione di qualità UNI, EN, ISO 9001) e le procedure attinenti alla amministrazione interna dell'azienda⁵.

Le informazioni di cui sopra, per essere qualificate "segreti commerciali" ed essere tutelate ai sensi del primo comma dell'art. 98 c.p.c., devono possedere contemporaneamente le seguenti caratteristiche: a) non essere nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore, b) avere un valore commerciale (la norma si esprime in termini di "valore economico in quanto segrete"), c) essere sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

La nozione di segretezza è stata intesa quale requisito di novità, in coerenza sistematica con le altre privative intellettuali e industriali, avente carattere non assoluto: la segretezza non si identifica, pertanto, con una totale inaccessibilità dell'informazione in qualunque luogo e in qualunque forma, indicando, piuttosto, un complesso di conoscenze, di derivazione empirica e attinenti all'attività produttiva e commerciale dell'impresa, che siano difficilmente conoscibili e non generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e operatori del settore.

Il requisito del valore economico deve intendersi nel senso che, grazie alla segretezza, l'impresa che detiene le informazioni viene a trovarsi in una posizione privilegiata rispetto alle imprese concorrenti che non le possiedono, potendo sfruttare tale vantaggio in termini economici, ai fini di mantenere o aumentare la propria quota di mercato.

⁴ Ai sensi del secondo comma della norma in esame, "costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche".

⁵ Parzialmente sovrapponibile alle "esperienze tecnico-industriali" cui fa espresso riferimento la norma è il know-how, definito dal regolamento di esenzione CE 04/772 quale "patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze pratiche e da prove", tutelabile in quanto "segreto", vale a dire non generalmente noto né facilmente accessibile, "sostanziale", ossia significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali, "individuato", vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente.



Affinché le informazioni possano definirsi “segreti commerciali”, la norma pone, infine, a carico del soggetto che invoca la tutela il preciso onere di adottare misure di sicurezza idonee a mantenere tali informazioni riservate. L’avverbio “ragionevolmente” impone di attribuire carattere relativo al requisito in esame, che deve valutarsi in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso⁶. Nel caso in esame, il segreto che l’attrice vorrebbe tutelato *ex art. 98 c.p.i.* attiene a informazioni relative alla clientela (“tabulati clienti con indicazione dei titoli dagli stessi detenuti”: cfr. atto di citazione pag. 18) contenute nel doc. 72 prodotto dalla stessa parte.

Tale documento è costituito da quattro comunicazioni e-mail alle quali risultano allegati una tabella contenente uno “stock” di dati relativi al collocamento di uno specifico titolo - definiti nella stessa comunicazione e-mail del maggio 2016 “non aggiornatissimi” - e un tabulato con i nominativi di circa cinquanta clienti.

È sufficiente scorrere i suddetti documenti per constatare che le informazioni ivi contenute difettano dei requisiti di cui all’art. 98 c.p.i., contenendo meri dati statistici - parziali e verosimilmente superati - e un esiguo elenco di clienti addirittura privo di recapiti o riferimenti anagrafici.

L’attrice ha, peraltro, del tutto omesso di specificare quali misure di segretazione avrebbero presidiato le suddette informazioni, mancando altresì di allegare quale sarebbe stato l’impatto in termini economici delle stesse, anche tenuto conto che si tratta di informazioni che già nel 2016 necessitavano di aggiornamento, a fronte di un’attività di storno in tesi posta in essere ad aprile 2017.

A ciò si aggiunga che le comunicazioni e-mail in esame sono state prodotte dagli ex dipendenti ██████ nella causa di lavoro promossa dinanzi al Tribunale di Mantova al fine di dimostrare la giusta causa delle dimissioni (in tesi, eccessivo controllo, monitoraggio e pressioni commerciali esercitati da ██████ nei loro confronti); detta produzione documentale non dimostra, per contro, che i dati in questione siano stati condivisi con ██████, né che di essi i gestori *private* si siano avvalsi nello svolgimento della loro attività presso la convenuta.

Il numero dei clienti riportati nella lista in questione in rapporto al numero dei gestori complessivamente “stornati” ($50/8=6,25$) o a quello dei gestori passati in ██████ dal centro *private* cui la comunicazione si riferisce, ossia Mantova 2 ($50/2=25$), è tale da poter essere agevolmente

⁶ La giurisprudenza di merito ha chiarito che la misura di sicurezza può essere assicurata mediante una protezione sia “fisica”, ottenuta tramite adeguati sistemi atti ad impedire l’accesso a terzi (quali archivi informatici e *database* provvisti di *password* e *username*), sia “giuridica”, realizzata mediante una corretta informazione - data ai dipendenti e ai collaboratori nonché ai terzi che vengano in contatto con le informazioni - in ordine al carattere riservato e alla necessità che esso venga mantenuto tale. La suddetta informativa può essere adeguatamente attuata mediante la previsione di clausole specifiche di segretezza nei contratti di lavoro o di collaborazione, nonché mediante la stipulazione di patti di non concorrenza o, ancora, mediante l’emanazione di protocolli di segretazione, ordini di servizio, circolari interne.



ricordato dal singolo gestore dimissionario senza la necessità di alcun supporto suscettibile di tutela *ex artt. 98 e 99 c.p.i.*

Tale tutela non può, pertanto, essere nella specie accordata.

La condotta censurata non risulta fondata nemmeno se intesa quale concorrenza sleale c.d. “pura” *ex art. 2598, comma 3, c.c.*, norma ritenuta applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i., ad esempio perché le informazioni aziendali da tutelare non siano adeguatamente protette.

Difetta, al riguardo, l'allegazione di dati commerciali riservati di cui la concorrente [REDACTED] - sfruttando le conoscenze degli ex dipendenti [REDACTED] - si sarebbe giovata.

A parte, come visto, un esiguo elenco clienti carente di riferimenti anagrafici e di recapiti telefonici, non si fa menzione di dati di natura commerciale o estimatoria, quali prezzi, termini e condizioni contrattuali, o di altre informazioni che costituiscano il risultato di particolari sforzi aziendali, attraverso specifiche ricerche e investimenti, indebitamente utilizzati da [REDACTED]

Va, allora, ricordato che l'acquisizione della “lista clienti” è fattispecie collocabile tra la categoria delle cognizioni che fanno parte del patrimonio professionale e personale del lavoratore, il quale, se non può in maniera sistematica utilizzare detta lista per sfruttare l'avviamento commerciale del precedente datore di lavoro, può legittimamente dar seguito a singoli rapporti di conoscenza diretta con la clientela già assistita laddove ciò non avvenga mediante sfruttamento di un complesso di dati sensibili o riservati posseduti in via anticipata e organizzata unicamente in virtù del precedente rapporto di lavoro.

Deve, al riguardo, evidenziarsi che, perché il trasferimento di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente costituisca atto di concorrenza sleale, è necessario che ci si trovi in presenza di un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (in tal senso, Cass. n. 18772/2019⁷).

Come recentemente chiarito anche dalla Corte d'Appello di Brescia, non è configurabile come concorrenza sleale *ex art. 2598, n. 3, c.c.* l'attività di sollecito volta allo storno della clientela dell'ex datore di lavoro, “quando sia plausibile che l'identità dei clienti concretamente contattati possa rientrare nelle capacità mnemoniche del receduto e non sia provata invece la sottrazione di informazioni riservate dal software gestionale della prima società (e sempre purché l'attività di

⁷ In tale fattispecie la S.C. ha ritenuto che l'apporto di conoscenze, c.d. “know how” aziendale, assicurato al nuovo datore di lavoro da un dipendente precedentemente occupato presso impresa concorrente, non possa comportare l'integrazione di atti di concorrenza sleale a danno di quest'ultima, a meno che non risultino trasferiti dati protetti oppure una intera banca dati che trascenda le competenze ed i ricordi del lavoratore acquisito



sollecito sia stata attuata con modalità conformi ai principi della correttezza professionale)” (Corte App. Brescia, 18 agosto 2017).

Va, infine, considerato che è fisiologico che il rapporto venuto a instaurarsi tra cliente e consulente finanziario, soprattutto in un settore come il *private banking* ove la fiducia nei confronti del gestore permea il vincolo negoziale, possa far sì che un certo numero di clienti sia indotto, per ragioni appunto di credito personale e professionale, a seguire il gestore presso il nuovo imprenditore; laddove tale fenomeno conservi caratteri di normalità e non giunga a ricomprendere un esodo sproporzionato e ingiustificato, esso non può considerarsi indice di una condotta contraria alle regole della correttezza professionale.

Comportamento rilevante ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c. non è, infatti, l’episodico venire in contatto dell’ex dipendente con clienti già seguiti presso la precedente impresa ma l’acquisizione sistematica e massiccia di tali clienti quale terreno di attività elettiva svolta presso il nuovo imprenditore, praticabile proprio e solo in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite.

Di tutto ciò non è stata fornita in giudizio adeguata dimostrazione, con la conseguenza che la doglianza inerente il presunto abuso di informazioni riservate finalizzato all’illecito sviamento di clientela va respinta.

4.2.- Come sopra ricordato, lo storno di dipendenti è considerato illecito ove il concorrente si sia appropriato di risorse altrui con modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nella sua capacità competitiva, ovvero provocato alterazioni non ragionevolmente prevedibili e determinato uno *shock* sull’ordinaria attività di offerta di beni o servizi non riassorbibile attraverso un’adeguata organizzazione dell’impresa e di cui lo stornante non possa non essere consapevole giacché ciò corrisponde a un suo vantaggio anticoncorrenziale, mentre al fine di individuare l’*animus nocendi*, l’attività di convincimento svolta dalla parte stornante per indurre alla traslazione il personale della stornata non assume rilievo, dovendosi avere riguardo unicamente alla capacità destrutturante dello storno.

La distinzione tra natura fisiologica (e dunque lecita) dello storno di dipendenti e concorrenza sleale va, dunque, riguardata, sul piano oggettivo, alla luce dell’intensità lesiva della condotta, tenuto conto, tra l’altro, del numero degli stornati, del loro grado di fungibilità oltre che della tempistica dello sviamento, e ciò al fine di verificare se siano state impiegate modalità che abbiano messo a rischio la continuità aziendale dell’imprenditore nei termini sopra indicati.

Ora, i presupposti essenziali affinché possa, anche solo astrattamente, ritenersi configurabile l’illecito in questione non sono stati da parte attrice adeguatamente allegati prima ancora che dimostrati.

Lo sviamento complessivo di collaboratori è, in primo luogo, numericamente in sé irrilevante.



Si noti che l'attrice nemmeno ha specificato il numero complessivo di gestori addetti al proprio settore *private banking*, la sua distribuzione territoriale e l'eventuale rapporto gerarchico dei suoi componenti, elementi, all'evidenza, indispensabili per apprezzare l'eventuale effetto "shock" sulla rete *private* di [REDACTED], non prevedibile e non riassorbibile secondo le normali dinamiche del mercato del lavoro in tempi ragionevoli.

Tali dati sono stati in parte forniti dalla convenuta, la quale, sulla scorta delle informazioni ricavabili dal sito *web* dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, ha allegato - senza essere *ex adverso* smentita a mezzo di idonee produzioni documentali⁸ - che all'epoca dell'introduzione del presente giudizio [REDACTED] presidiava l'area Lombardia Sud-Emilia Romagna con circa 500 filiali, di cui 18 dedicate ai servizi di *private banking* e 180 dipendenti iscritti all'albo pubblico dei soggetti abilitati all'offerta di prodotti finanziari fuori sede; nella sola provincia di Mantova [REDACTED] contava 76 filiali, di cui 4 specificamente dedicate ai servizi in esame e 54 dipendenti iscritti all'albo pubblico dei soggetti abilitati.

A fronte di tali numeri, non si vede come il passaggio di soli 8 dipendenti, viepiù adibiti a quattro diversi centri *private* di cui non è nota l'esatta composizione, possa costituire fattore disgregante l'organizzazione di un gruppo bancario delle dimensioni di [REDACTED] che, secondo quanto allegato dalla stessa attrice, "è la più antica banca europea ed è tra i più importanti gruppi bancari italiani", contando circa "2100 sportelli bancari e oltre 270 centri specialistici dislocati in modo omogeneo sul territorio nazionale", tra i quali ha visto un particolare sviluppo "il comparto del c.d. *private banking*" (cfr. atto di citazione, pag. 2).

Il numero esiguo di gestori *private* stornati deve, allora, considerarsi fenomeno fisiologico - soprattutto in un ambito in cui la mobilità è fattore costante - che conduce ad escludere l'effetto destrutturante lamentato dall'attrice, non essendo plausibile che quest'ultima si sia trovata nell'impossibilità o anche solo nella seria difficoltà di sopperire alla fuoriuscita delle risorse in questione.

Di detta ipotetica disgregazione non è stata, in ogni caso, fornita la prova, non avendo l'attrice nemmeno reso noti i propri organigrammi interni e non avendo provato, tanto sul piano nazionale quanto in riferimento alla circoscritta area geografica della provincia di Mantova, il numero esatto di

⁸ Nemmeno a fronte della richiesta avversaria l'attrice, a ciò onerata, ha prodotto in riferimento al periodo oggetto di causa (2017-2018) gli organigrammi interni, tutte le lettere di dimissioni ricevute dai *private banker* dell'area Lombardia Sud - Emilia Romagna, gli estratti ufficiali delle comunicazioni alla [REDACTED] delle filiali presenti sul territorio di Mantova e gli estratti del libro unico del lavoro da cui potersi evincere l'esatto numero di dipendenti nella predetta provincia e di contratti di agenzia/collaborazione stipulati con consulenti finanziari nel medesimo territorio.



gestori e/o consulenti adibiti ai centri *private*⁹, sicché risulta impedita una puntuale valutazione circa gli effetti del lamentato storno sulla struttura organizzativa aziendale.

A ciò si aggiunga che è la stessa attrice a riferire di aver dovuto, “in brevissimo tempo, rimpiazzare i collaboratori, i cui rapporti sono improvvisamente ed inopinatamente cessati” (cfr. atto di citazione, pag. 57), ciò che dimostra che il paventato effetto disgregativo non si è in concreto realizzato.

Quanto ai costi di tale riorganizzazione, deve ancora una volta registrarsi il difetto di puntuale allegazione, essendosi parte attrice limitata ad asserire, senza ulteriori precisazioni, che gli investimenti “per l’ingaggio e la formazione del personale stornato” ammonterebbero a “€ 305.970,00” (cfr. atto di citazione, pag. 27), come risulterebbe dal documento n. 4 allegato dalla stessa parte, che altro non è che una tabella redatta su carta semplice, senza riferimenti temporali e priva di sottoscrizione, denominata “analisi costi dimissionari”.

È evidente che, difettando il presupposto stesso (intento ed effetto disgregativo) in base al quale il passaggio di dipendenti può essere qualificato alla stregua di un illecito storno e non pentendosi nemmeno ravvisare una indebita acquisizione di clientela da parte del nuovo datore di lavoro, i restanti indici sintomatici allegati da [REDACTED] (in particolare, comunicazioni di dimissioni per giusta causa mediante lettere identiche e instaurazione di cause di lavoro dinanzi al Tribunale di Mantova con il patrocinio del medesimo difensore) perdono di rilevanza.

4.3.- Una considerazione a parte merita la questione inerente la violazione del patto di non concorrenza siglato con [REDACTED] da parte dei lavoratori passati a [REDACTED]¹⁰.

Al riguardo, è dirimente rilevare che la circostanza è stata addotta dall’attrice unicamente a conforto dell’*animus nocendi* caratterizzante lo storno di dipendenti - illecito che in difetto dei presupposti sopra evidenziati non può ritenersi integrato - e non quale fonte autonoma di responsabilità *ex art. 2598 n. 3 c.c.*¹¹

È, conseguentemente, preclusa *ex art. 112 c.p.c.* un’indagine circa la sussistenza di tale autonoma fattispecie illecita, fermo restando che, secondo l’opinione della giurisprudenza di legittimità,

⁹ Il più volte ripetuto generico riferimento alla “massiccia attività di storno” asseritamente idonea a “smembrare” la struttura organizzativa dell’attrice vede solo a pagina 56 di un atto di citazione composto da 92 pagine la precisazione che detto storno avrebbe riguardato “oltre un terzo” degli addetti a tutti i centri *private* della zona: non si rivengono, peraltro, produzioni documentali idonee ad attestare tale generica allegazione.

¹⁰ La violazione del patto ha formato oggetto di accertamento in sede sommaria (si vedano i procedimenti cautelari svoltisi dinanzi al Tribunale di Siena su ricorso *ex art. 700 c.p.c.* promosso da [REDACTED] nei confronti degli ex dipendenti), mentre il Tribunale di Mantova, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Brescia, ha rigettato i ricorsi *ex art. 414 c.p.c.* instaurati dai dipendenti onde ottenere l’accertamento della giusta causa di recesso e della nullità dei patti di non concorrenza siglati con [REDACTED]

¹¹ Solo a pag. 31 della comparsa conclusionale, dunque oltre ogni preclusione assertiva, l’attrice pare attribuire rilievo autonomo alla consapevole adibizione da parte di [REDACTED] dei lavoratori stornati all’attività preclusa dai patti di non concorrenza in essere con [REDACTED], prospettando espressamente a carico della convenuta un “concorso nell’illecito dell’ex dipendente”.



l'imprenditore che si avvalga della collaborazione di soggetti che hanno violato l'obbligo di fedeltà¹² nei confronti del loro datore di lavoro non pone in essere, per ciò solo, atti contrari alla legittima concorrenza, essendo necessario, a tal fine, che il terzo si appropri, per il tramite del dipendente, di notizie riservate nella disponibilità esclusiva del predetto datore di lavoro, ovvero che il terzo istighi o presti intenzionalmente un contributo causale alla violazione dell'obbligo di fedeltà cui il dipendente stesso è tenuto, ma che non vincola il terzo e non ne limita la libertà sul piano economico, per la stessa ragione per cui il patto di esclusiva non vincola l'imprenditore concorrente - terzo rispetto ad esso - che operi nella zona di altrui pertinenza senza avvalersi di mezzi non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda (in tal senso, Cass. n. 13550/2017).

Nel caso in esame, esclusa l'appropriazione di notizie riservate, difetta la stessa tempestiva allegazione che [REDACTED] abbia istigato o prestato intenzionale contributo causale alla violazione dei patti di non concorrenza da parte dei dipendenti [REDACTED], non avendo l'attrice nemmeno prospettato che la convenuta abbia appreso dell'esistenza di tali patti in un momento anteriore all'instaurazione da parte di [REDACTED] dei procedimenti cautelari nei confronti degli ex dipendenti¹³. Ogni ulteriore accertamento sul punto s'appalesa, pertanto, ultroneo.

Giova solo precisarsi che non depono in senso contrario la missiva di scuse inviata dall'amministratore delegato di [REDACTED] ai vertici di [REDACTED] in seguito al contenzioso instauratosi tra i due gruppi bancari proprio allorquando erano in corso le negoziazioni per il rinnovo della *partnership* tra [REDACTED] (società, come [REDACTED], appartenente al [REDACTED]) e [REDACTED] (cfr. docc. 12 e 13 di parte convenuta).

La missiva in questione non è, infatti, idonea a dimostrare che, all'atto dell'assunzione degli otto dipendenti, [REDACTED] fosse a conoscenza dei singoli patti di non concorrenza in essere tra gli stessi e [REDACTED], essendosi l'A.D. espresso in meri termini di "incidente" o "errore ... in buona fede" ed essendosi limitato a manifestare la disponibilità della convenuta ad accollarsi il rischio di non tener fede agli impegni presi con i neoassunti (mediante "lo stralcio di lettere impegnative con assunzione di rischi da parte nostra" o "possibili limitazioni" future al passaggio di certi profili di clienti sulla filiale di Mantova) e ciò con l'evidente scopo, estraneo all'odierna vertenza, di non mettere a rischio il rapporto commerciale tra i due gruppi.

¹² Ma la considerazione è perfettamente estendibile all'obbligo di non concorrenza con efficacia successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.

¹³ Né tale circostanza può desumersi dal fatto che la convenuta si sia impegnata a tenere indenni i neoassunti dalle spese legali che gli stessi fossero chiamati a sostenere per difendersi in contenziosi instaurati dal precedente datore di lavoro, avendo parte convenuta chiarito - come ricordato dalla stessa attrice, che non ha contestato detta circostanza - che si trattava delle "condizioni standard (manleve di rito comprese)" proposte da [REDACTED] a tutti i lavoratori di nuova assunzione.



È, in ogni caso, pacifico che i dipendenti in questione, ricevuta la notifica delle ordinanze cautelari del Tribunale di Siena che hanno imposto il rispetto dei patti di non concorrenza, nelle more dei giudizi di merito aventi ad oggetto l'accertamento della eventuale nullità di tali patti, hanno ottemperato alle stesse astenendosi dalle attività concorrenziali inibite. Gli effetti delle ordinanze sono definitivamente cessati nell'aprile 2018, allo scadere dei 12 mesi di durata dei patti di non concorrenza, sicché i passaggi di clientela successivi a tale data non sono idonei a connotare in termini di illiceità l'attività di sollecitazione posta eventualmente in essere dai gestori.

A quest'ultimo riguardo, è opportuno rilevare che l'inibitoria domandata dall'attrice per un periodo di 22 anni commisurato alla presunta "età media" della propria clientela *private* è, in ogni caso, sproporzionata e irragionevole anche sotto il profilo eziologico.

Come correttamente evidenziato dalla difesa convenuta, la portata della misura inibitoria deve, per sua natura e funzione, essere limitata a un arco temporale ristretto a ridosso dello storno (in genere contenuto entro uno o due anni, a seconda della realtà aziendale interessata), ossia per il tempo indispensabile a consentire allo stornato di riorganizzarsi senza subire la concorrenza c.d. "differenziale" dell'autore dello storno.

Tale tutela non può, invece, giungere a preservare l'imprenditore che abbia subito la fuoriuscita delle risorse dal normale gioco della concorrenza per un tempo indefinito, pena il venir meno di qualsivoglia rapporto eziologico tra il lamentato storno di dipendenti e il passaggio di clientela.

Considerato che ad oggi sono già trascorsi quasi quattro anni dall'uscita degli otto *private bankers* da ■■■■, deve ritenersi che in tale arco temporale l'attrice abbia potuto compiutamente riorganizzare il settore aziendale interessato (come dalla stessa, peraltro, affermato sin dall'atto di citazione) e si siano esauriti gli stessi effetti dello storno lamentato.

5.- Ferme le considerazioni che precedono, deve in ogni caso rilevarsi l'assenza di elementi contabili utili alla determinazione dell'ipotetico danno economico lamentato dall'attrice in termini di:

i) lucro cessante, pari a "non meno di € 15.341.892,74", commisurato alle "mancate commissioni" che il settore *private banking* di ■■■■ avrebbe maturato e percepito in assenza dello storno sul capitale complessivamente "sottratto" (di € 92.981.168,12); la perdita è stata calcolata considerando "l'anzianità media" della clientela "Private" e "Family Office", pari a 22 anni, e moltiplicando le somme sviate (circa 93 mln/€) per la redditività della raccolta aggiornata al 31.12.16 (0,75%) e per la suddetta anzianità media;

ii) danno emergente, consistente nei costi sostenuti per l'ingaggio e la formazione del personale stornato, quantificati in "€ 305.970,00" in ragione della durata della prestazione del servizio presso la Banca e del costo medio annuale di formazione riferibile a ciascun *private banker*.



Si tratta di parametri tutti contestati da [REDACTED] e non provati da [REDACTED], che si è, al riguardo, limitata a produrre un'analisi aggiornata al 31.12.2015 (cfr. doc. 78) contestata *ex adverso* e a richiedere l'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio.

È, tuttavia, noto che, in virtù del principio dispositivo e dell'operare nel processo civile di preclusioni, assertive e istruttorie, il consulente tecnico nominato dal giudice non può - nemmeno col consenso delle parti - indagare d'ufficio su fatti mai ritualmente allegati o acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova. A tale regola può derogarsi soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti (*ex multis* Cass. n. 31886/2019; cfr. anche Cass. n. 15774/2018).

Anche in tema di risarcimento del danno è, pertanto, possibile assegnare alla consulenza tecnica d'ufficio e alle correlate indagini peritali funzione c.d. "percipiente" unicamente quando essa verta su elementi di fatto già allegati in giudizio che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone, non già quando la parte abbia omesso di offrire tutti i dati in suo possesso necessari a quantificare il pregiudizio invocato (*ex multis*, Cass. n. 13736/2020).

Nel caso in esame, tali elementi di fatto non sono stati offerti da [REDACTED] che ha omesso di allegare dati contabili utili a determinare a mezzo di c.t.u. la redditività delle masse patrimoniali asseritamente sottratte da [REDACTED] nonché a stabilire "l'anzianità media" della propria clientela; l'attrice non ha, in particolare, offerto evidenza contabile dei ricavi su cui avrebbe dovuto basarsi il calcolo della predetta redditività media¹⁴ e nemmeno chiarito il periodo di indagine da prendersi a riferimento per tale calcolo.

Quanto al danno emergente, gli unici documenti prodotti (docc. 4 e 99) sono rappresentati da due tabelle unilateralmente redatte da parte attrice su carta semplice, prive di riferimenti temporali e di sottoscrizione, denominate "analisi costi dimissionari" che associano i pretesi 305.970 euro a "investimenti formazione esterna" rispetto ai quali difetta in radice la prova che la spesa sia stata realmente sostenuta.

[REDACTED] lamenta, infine, il danno arrecato alla propria immagine e reputazione commerciale, in riferimento al quale omette di allegare qualsivoglia elemento indiziario idoneo a confortare la sussistenza e la rilevanza dell'offesa, limitandosi ad invocarne una liquidazione equitativa.

¹⁴ Il documento 133 allegato alla seconda memoria istruttoria, denominato "documento di Conto Economico dell'Area Private Banking di [REDACTED]" è un *file* a uso interno che riporta dati relativi alla sola annualità 2016; è, pertanto, inidoneo ad offrire sufficienti e attendibili elementi di valutazione contabile.



Circa l'inconfigurabilità di un danno all'immagine *in re ipsa* è sufficiente richiamarsi i principi espressi, tra le altre, da Cass. n. 4005/2020, Cass. n. 31537/2018 e Cass. n. 20643/2016, quest'ultima in tema di danno non patrimoniale subito dalle persone giuridiche; quanto alla liquidazione equitativa, è noto che l'esercizio di tale potere discrezionale conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c. dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno (in tal senso, tra le più recenti, Cass. n. 16344/2020, conf. a Cass. n. 4310/2018).

Che il danno cagionato dalla concorrenza sleale non sia "*in re ipsa*" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla condotta posta in essere, necessiti di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione, è stato affermato anche dalla Corte d'appello di Brescia nella già citata sentenza del 18 agosto 2017.

6.- Le ulteriori richieste attoree, in difetto dei presupposti di fatto e di diritto integranti l'illecito lamentato, non possono che essere rigettate.

7.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni applicabili ai giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore indeterminabile e particolare importanza, per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

rigetta le domande proposte da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a.;

condanna parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in € 21.387,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 31 marzo 2021

Il giudice relatore
dott. Angelica Castellani

Il presidente
dott. Raffaele Del Porto

